

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 32
del Comitato esecutivo della Comunità**

OGGETTO: Approvazione Piano esecutivo di gestione 2017-2019.

L'anno duemila**DICIASSETTE** addì **NOVE** del mese di **MARZO** alle ore **14.15** nella sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Vallelaghi, si è riunito il Comitato esecutivo della Comunità della Valle dei Laghi.

Presenti i signori:

- COMAI ATTILIO	PRESIDENTE
- TRAVAGLIA MASSIMO	ASSESSORE

Assente:

- MATURI ANNAMARIA	ASSESSORE
--------------------	-----------

Assiste il Segretario dott.ssa Cinzia Mattevi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Attilio Comai nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione Piano esecutivo di gestione 2017-2019.

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ

Richiamati:

- l'art. 18 – comma 2, della L.P. 3/2006, il quale stabilisce che “*fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplinerà la contabilità ed i bilanci delle comunità si applicano, ove compatibili le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e regolamenti della comunità*”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2559, dd. 23.10.2009, con la quale sono state approvate le “*Prime indicazioni operative per la gestione amministrativa e contabile delle comunità*” rimarcando che fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui al comma 2 – dell'art. 18 della legge di riforma istituzionale, “*le comunità mantengono in essere lo schema di bilancio in uso presso i comprensori, applicando le regole contabili già applicate al medesimo, salvaguardando comunque l'integrità dell'esercizio finanziario*”.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.*

La stessa norma individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*”.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Richiamata la deliberazione del consiglio della comunità num. 2 dd. 28.02.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2017-2019, il DUP e la nota integrativa.

Appurato che l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione, la Giunta (per le Comunità il Comitato Esecutivo) delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Appurato inoltre che il medesimo articolo stabilisce inoltre che il Piano Esecutivo di Gestione:

- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa;
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un PEG triennale;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extracontabile;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili di Servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di Servizio;
- è articolato, per l'entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli;

- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai vari Responsabili.

Considerato che, ai sensi dell'art. 36 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., agli Organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione.

Con il PEG viene data attuazione a tale principio nel momento in cui ai Responsabili di Servizio vengono affidate le risorse finanziarie necessarie anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati, risorse che saranno utilizzate mediante determinazioni comportanti impegno di spesa.

Il PEG rappresenta quindi lo strumento con il quale il comitato esecutivo definisce le azioni, gli obiettivi e le attività necessarie ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. Al comitato esecutivo ed al Consiglio rimane la competenza ad adottare atti gestionali e di spesa, mediante apposite deliberazioni, qualora la normativa lo preveda espressamente, oltre al potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel PEG. Inoltre, il comitato esecutivo con l'approvazione del PEG può riservarsi la competenza a deliberare, assumendo i conseguenti impegni di spesa, su determinate materie o specifici atti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del D.P.Reg 1 febbraio 2005, n. 2/L. Resta inoltre inteso che, qualora un capitolo di spesa sia assegnato ad un responsabile ma la competenza/discrezionalità all'adozione dell'atto sia del comitato esecutivo, in capo al Comitato esecutivo permarrà la responsabilità in merito alla scelta, mentre sarà competenza del responsabile effettuare l'istruttoria ed attuare i provvedimenti di gestione e risponderà del raggiungimento degli obiettivi connessi.

Precisato che:

- sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i Responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio (servizio responsabile delle procedure di entrata e di spesa);
- per quanto riguarda le risorse strumentali assegnate ad ogni responsabile, esse sono rinvenibili dall'inventario depositato presso il Servizio Finanziario.

Visto il progetto di P.E.G. composto da:

- parte A: individua le competenze assegnate ai responsabili di servizio/ufficio, indica il personale assegnato ed elenca le competenze che rimangono riservate al comitato esecutivo;
- parte B: PARTE FINANZIARIA: individua le dotazioni finanziarie mantenute in capo al Comitato esecutivo e assegnate a ciascun responsabile di servizio/ufficio per il raggiungimento degli obiettivi, quando gli stessi obiettivi comportino spesa, ed i capitoli mantenuti in capo al comitato esecutivo. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2017/2019.

Considerato che ai responsabili di servizio/ufficio vengono pure attribuiti gli obiettivi gestionali con indicate le azioni e gli interventi necessari per il loro raggiungimento, i risultati attesi ed eventuali indicatori di misurazione dei risultati stessi.

Considerato che si ritiene di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2017, l'approvazione degli obiettivi, le attività e gli indicatori che saranno concertati dai responsabili dei singoli Servizi/uffici con il presidente e con gli Assessori, nonché con il Segretario generale, e che dovranno essere coerenti con gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per Servizi e per uffici, e precisamente:

- servizio segreteria generale, affari generali e personale: dott.ssa Cinzia Mattevi
- servizio gestione del territorio: dott.ssa Olga Maffei
- servizio socio – assistenziale Istruzione e Assistenza Scolastica: dott.ssa Deavi Nicoletta
- servizio finanziario: dott.ssa Brentari Paola
- ufficio personale: rag. Mauro Brundu
- ufficio istruzione e assistenza scolastica: sig.ra Anna Giovanazzi

Ritenuto altresì di stabilire che:

- in caso di assenza dei responsabili del Centro di Costo provvede il Segretario comunale;
- le determinazioni dei responsabili sono soggette alle attestazioni di legge;

- agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra le unità responsabili di programma è volta dal Segretario comunale.

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 23 dd. 17.03.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione nella sua parte finanziaria relativa alla spesa;
- la propria deliberazione n. 97 dd. 22.12.2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'ultimo atto di riparto delle competenze;
- la propria deliberazione n. 2 del 12.01.2017, con cui è stato individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2017, mentre si è rinviato a successivo provvedimento l'attribuzione e la quantificazione delle indennità per Aree Direttive.

Dato atto che nel corso del corrente esercizio verrà avviata anche la contabilità economica – patrimoniale armonizzata, con l'obbligo di adozione del piano dei conti integrato, in sostituzione del regime di contabilità generale attualmente in uso.

Ritenuto necessario affidare, alla luce degli elementi di cui sopra, a ciascun Responsabile di Servizio/ufficio, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nel P.E.G. di cui all'allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L modificato dal DPR. 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 29 dd. 29.12.2011 e n. 4 dd. 12.02.2015, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la L.P. 18/2015;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto in particolare l'allegato 1 al D.lgs 118/2011 e precisamente il principio n. 16 "*Principio della competenza finanziaria*" in base al quale l'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Richiamata la propria deliberazione n. 25 dd. 17.03.2016 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo e norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile*" e ritenuto valevole anche per l'anno 2017, e pertanto i responsabili di servizio/ufficio con propria determinazione potranno identificare tipologie di spesa ed importo presunti per le spese di modesta entità e di carattere corrente e variabile necessarie per l'ordinario funzionamento dell'ente, i c.d. "*buoni d'ordine*" che dal 2016 hanno sostituito le spese a calcolo, non più coerenti con i nuovi principi contabili.

Dato atto che:

- a) ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario generale ha espresso parere di regolarità tecnica;
- b) ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione la Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere di regolarità contabile.

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, al fine di rispettare il termine di cui all'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e permettere fin da subito l'operatività dei vari servizi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2017-2019, con cui vengono individuati i compiti di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai responsabili di servizio come rappresentato dal documento che forma parte integrante ed essenziale alla presente deliberazione.
2. Di dare atto che il Piano esecutivo di gestione medesimo è stato definito conformemente ai documenti contabili approvati dal Consiglio con deliberazione n. 2 dd. 28.02.2017: bilancio 2017/2019, DUP e nota integrativa.
3. Di rinviare a successiva deliberazione, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2017, la fissazione degli obiettivi, le attività e gli indicatori che saranno concertati dai responsabili con il presidente, gli Assessori di merito ed il Segretario generale in coerenza con gli obiettivi operativi individuati nel DUP.
4. Di subordinare, per i motivi di cui in premessa, l'autorizzazione ad effettuare spese minute di carattere ricorrente e variabile all'adozione di specifiche determinazioni da parte dei responsabili di servizio/ufficio, nei limiti indicati dalla propria deliberazione n. 25 dd. 17.03.2016 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo e norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile*".
5. Di dare atto che l'assunzione di impegni di spesa è di competenza e responsabilità di ciascun funzionario responsabile mediante l'adozione di apposite determinazioni, all'interno degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente PEG, fatto salvo il caso in cui un capitolo di spesa sia assegnato ad un responsabile ma la discrezionalità all'adozione dell'atto sia del comitato esecutivo. In tal caso il responsabile attuerà i provvedimenti di gestione, e risponderà del raggiungimento degli obiettivi connessi, successivamente all'impegno di spesa effettuato con delibera del comitato esecutivo.
6. Di dare atto che la liquidazione delle spese sarà disposta dal responsabile che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni di impegno o indicazioni generali contenute nella parte A) del PEG allegato alla presente deliberazione.
7. Di assegnare, secondo i criteri risultanti dal P.E.G., le dotazioni relative ai residui elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario.
8. Di specificare che l'assegnazione dei compiti prevista dal P.E.G. allegato costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e s.m..
9. Di stabilire che:
 - nei casi di necessità ed urgenza, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 19 comma 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, il Presidente coordina l'attività dei responsabili dei servizi e può disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi.
 - in caso di assenza o impedimento il responsabile è sostituito dal Segretario generale;
 - in caso di conflitti tra i responsabili dei servizi o tra i responsabili e il Comitato in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti decide il Comitato medesimo con propria deliberazione;
 - qualora la determinazione comporti l'assunzione di un impegno di spesa, deve essere trasmessa al Servizio finanziario e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile effettuato dal Responsabile di detto Servizio, attestante la copertura finanziaria. Il visto di regolarità contabile deve essere apposto entro cinque giorni lavorativi dall'adozione, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità e comunque il più celermente possibile;
 - di stabilire che al Comitato esecutivo competono gli atti di natura contabile (limitatamente agli atti di impegno della spesa e di accertamento dell'entrata) relativamente alle fattispecie di propria competenza;

- di stabilire altresì che al Consiglio della Comunità competono gli atti di natura contabile (limitatamente agli atti di impegno della spesa e di accertamento dell'entrata) relativamente alle fattispecie di propria competenza
10. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo assembleari ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 comma 4 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, per le motivazioni di cui in premessa.
12. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- c) in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Comitato esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3L;
 - d) straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
 - e) giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010.
- I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Allegati:

- PEG 2017-2019

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Attilio Comai



Il Segretario generale
dott.ssa Cinzia Mattevi

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.